

ALLEGATO “B”

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 2

- **INCENDIO**
- **FURTO**
- **ELETTRONICA**
- **KASKO**

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 2

SOMMARIO

DEFINIZIONI

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede;
- Art.2 Modifiche dell'assicurazione;
- Art.3 Aggravamento del rischio;
- Art.4 Diminuzione del rischio;
- Art.5 Pagamento dell'indennizzo;
- Art.6 Trasloco delle cose assicurate;
- Art.7 Recessi in caso di sinistro;
- Art.8 Decorrenza e durata dell'Assicurazione – effetto ed efficacia della copertura assicurativa – pagamento del premio;
- Art.9 Assicurazione per conto di chi spetta;
- Art.10 Oneri fiscali;
- Art.11 Foro competente;
- Art.12 Rinvio alle norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

- Art.13 Rischi assicurati;
- Art.14 Esclusioni;
- Art.15 Assicurazione parziale;
- Art.16 Universalità;
- Art.17 Ricorso Terzi;
- Art.18 Lastre e cristalli;
- Art.19 Cose assicurabili a condizioni speciali;
- Art.20 Alimentazione degli impianti;
- Art.21 Ricostruzione diversa;
- Art.22 Danni consequenziali;
- Art.23 Macchinari, Attrezzature, Arredamenti e Merci presso terzi;
- Art.24 Macchinari, Attrezzature e Arredamenti in leasing.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

- Art.25 Rischi assicurati;
- Art.26 Mezzi di chiusura;
- Art.27 Esclusioni;
- Art.28 Recupero delle cose rubate;
- Art.29 Biblioteche, raccolte e collezioni;
- Art.30 Rifacimento documenti;
- Art.31 Portavalori.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

- Art.32 Rischi assicurati;
- Art.33 Aumento dell'indennizzo;
- Art.34 Esclusioni e delimitazioni.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE ELETTRONICA

- Art.35 Atti vandalici e dolosi;
- Art.36 Operatività dell'assicurazione per il furto;
- Art.37 Macchine elettroniche;
- Art.38 Beni in leasing;
- Art.39 Impianti ed apparecchi elettroacustici;
- Art.40 Impianti ed apparecchi ad impiego mobile: trasporto;
- Art.41 Impianti ed apparecchi: installazione in luoghi diversi;
- Art. 42 Assicurazione parziale.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE KASKO

- Art.43 Assicurati;

Art.44 Oggetto dell'assicurazione;
Art.45 Somma assicurata;
Art.46 Esclusioni assicurazione kasko;
Art.47 Modalità per la denuncia dei sinistri a valere per la Sezione Kasko;
Art.48 Determinazione dell'ammontare del danno a valere per la Sezione Kasko;
Art.49 Liquidazione dei danni e pagamento dell'indennizzo a valere per la Sezione Kasko;
Art.50 Diritto di surroga a valere per la Sezione Kasko;
Art.51 Primo rischio assoluto;
Art.52 Calcolo e Regolazione del premio a valere per la Sezione Kasko.

NORME IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI INCENDIO – FURTO E RAPINA - ELETTRONICA

Art.53 Obblighi in caso di sinistro;
Art.54 Assicurazione presso diversi assicuratori;
Art.55 Procedura per la valutazione del danno – nomina ed onorari dei periti;
Art.56 Mandato dei periti;
Art.57 Valore delle cose assicurate – determinazione del danno;
Art.58 Esagerazione dolosa del danno;
Art.59 Titoli di credito;
Art.60 Riduzione e reintegro della somma assicurata – a valere solo per la sezione furto e rapina;
Art.61 Anticipo indennizzi;
Art.62 Operazioni peritali;
Art.63 Conservazione delle tracce del sinistro;
Art.64 Pagamento dell'indennizzo;
Art.65 Indennizzi separati.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI SEMPRE OPERANTI

Art.66 Esonero dichiarazione sinistri pregressi;
Art.67 Rinuncia alla rivalsa;
Art.68 Ispezione delle cose assicurate;
Art.69 Limite massimo dell'indennizzo;
Art.70 Parificazione danni;
Art.71 Enti assicurati precisazione – modifiche degli enti assicurati;
Art.72 Esclusione apparecchiature ed apparecchi elettronici;
Art.73 Esonero trasmissione preventiva elenco apparecchiature ed apparecchi elettronici;
Art.74 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e successive modifiche);
Art.75 Clausola Broker;
Art.76 Interpretazione del contratto;
Art.77 Coassicurazione e delega;
Art.78 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

DEFINIZIONI	
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato	
ACCESSORIO:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
BANG SONICO:	boato generato dalle onde d'urto create da un aeromobile che si muove con velocità superiore alla velocità del suono;
BROKER:	l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto;
CONTENUTO:	attrezzature, macchinari, merci ed altro materiale scolastico in genere: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, elettrodomestici e quant'altro di inerente alla scuola/Ente di formazione; attrezzi, macchine, mobili, macchine d'ufficio, personal computer e minielaboratori, sistemi elettronici di elaborazioni dati, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, scaffalature, banchi, strumenti didattici, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di prevenzione e di allarme, registri, stampati, campionari, scorte e materiali di consumo ed, in genere, qualsiasi bene di proprietà dell'istituto/ente e/o di terzi (con la sola esclusione dei beni di proprietà dell'Ente Provincia e/o del Comune ove è situato l'Istituto Scolastico/Ente di formazione assicurato), risultante dai documenti degli uffici tecnici ed amministrativi della Contraente stessa, che si impegna ad esibirli a richiesta della Società, nonché esplodenti, infiammabili e merci speciali;
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altre persone;
DANNI DIRETTI:	i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione;
DANNO PARZIALE:	danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
DANNO TOTALE:	il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia più stato trovato, oppure, in seguito ad altro sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro;
DATI:	si intendono le informazioni logicamente strutturare, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi;
DEGRADO:	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;
ESPLOSIONE:	la deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione;
ESTORSIONE:	impossessamento di cose altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene tale da indurre la stessa a consegnare le cose;
FABBRICATO:	le intere costruzioni edili, di qualunque natura siano e qualunque destinazione abbiano, e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, comprese connessioni ed infrastrutture nonché tutte le pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nei fabbricati stessi o negli spazi ad essi adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi gli affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tappezzerie, tinteggiature e moquette;
FRANCHIGIA:	l'importo di ciascun danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
FURTO:	impossessamento di cose altrui, sottraendole mediante forzamento o rottura dei mezzi di chiusura o uso di chiave false;
INCENDIO:	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può estendersi e propagarsi;
INCOMBUSTIBILITÀ:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
MACCHINE ELETTRONICHE:	si considerano "elettroniche" le apparecchiature e gli impianti che funzionano a "corrente debole", vale a dire che utilizzano l'energia elettrica non per ottenere altre energie di alto rendimento (ad esempio i motori elettrici), ma per ricavare delle prestazioni (velocità e precisione nell'elaborazione dei dati, fedeltà di riproduzione di suoni e immagini, sensibilità nelle segnalazioni ecc.). Rientrano nelle apparecchiature e negli impianti a "corrente debole", tra gli altri: personal computer e minielaboratori, sistemi elettronici di elaborazioni dati (SEED Sviluppo ed Elaborazione Elettronica Dati) e relativi supporti ed accessori, unità periferiche e

	di trasmissione e ricezione dati, stampanti, server, unità di backup, hard disk esterni, LIM, scanner, videoproiettori, videocamere, fotocamere, proiettori, lavagne luminose, diaproiettori, microscopi elettronici, spettrofotometri, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, apparecchiature per ricerca personale, apparecchi radio – televisivi audio – video registratori, apparecchiature HI.-FI, audio – video registratori, apparecchiature cinematografiche in genere, apparecchiature ed impianti elettromedicali per diagnosi, terapia e medicina generale, impianti ed apparecchiature per misurazione, controllo, prove, regolazione, rilevazione (bilance e registratori di cassa elettronici, ecc.), macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, impianti telefonici e citofonici, telescriventi e telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata esclusi i telefoni cellulari;
MACCHINE AD IMPIEGO MOBILE:	gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sempreché per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo professionale (quali, ad esempio: notebook, netbook; tablet) esclusi i telefoni cellulari;
MASSIMALE:	la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è tenuta a prestare la garanzia assicurativa;
OPTIONAL:	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
PARTI:	si intendono il Contraente/Assicurato e la Società;
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C.;
RAPINA:	sottrazione di cose altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene;
REGOLA PROPORZIONALE:	si intende la riduzione dell'indennizzo conseguente all'essere il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superiore a quello assicurato;
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SCOPERTO:	la percentuale che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro;
SCOPPIO:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna;
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
SOCIETÀ:	l'impresa assicuratrice;
SUPPORTI DATI:	il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso di memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina;
TERREMOTO:	movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite al medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
VALORE A NUOVO:	a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area; b) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro uguale od equivalente per rendimento economico.
VALORE COMMERCIALE:	valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione "valore a nuovo", dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione;
VALORE INTERO:	forma d'assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valore di preesistenza superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall'art.1907 del C.C.;
VALORI:	denaro, valori bollati, carte di credito, titoli di credito in genere, certificati azionari e obbligazionari, gioielli e preziosi in genere;
VEICOLO:	qualsiasi veicolo in uso o di proprietà degli Amministratori, dei Dirigenti, del Direttore Generale, dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Contraente.

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo e al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). Dal pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione degli enti assicurati.

ART. 2 - MODIFICAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 5 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata effettuata opposizione. Se è aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato nei termini di cui sopra sempre che dal procedimento stesso non risulti ricorrere alcuno dei casi riconducibili a dolo dell'Assicurato.

ART. 6 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

Qualora l'Istituto Scolastico/Ente di Formazione venga trasferito, le garanzie prestate dalla presente polizza, devono intendersi sospese a partire dalla data di sospensione delle attività didattiche e riprenderanno i loro effetti con effetto dalla data di inizio delle attività didattiche nel nuovo indirizzo, sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano. In caso di aggravamento del rischio vale quanto disposto dall'art. 3 delle presenti norme.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato/Contraente o la Società, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE – EFFETTO ED EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – PAGAMENTO DEL PREMIO**DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato nella stessa e cessa alla scadenza convenuta, senza obbligo di disdetta.

L'assicurazione di durata superiore ad anni 1 potrà essere rescissa, da entrambe le parti, ad ogni ricorrenza annuale mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC da inviarsi con almeno sessanta giorni di anticipo.

Alla scadenza del contratto, qualora l'Ente ne faccia richiesta, in relazione alla necessità di esperire apposita procedura selettiva, la Società accorderà una proroga di durata non superiore a 180 gg dalla data di scadenza del contratto stesso. Il relativo periodo di proroga verrà conteggiato, alle condizioni tutte della polizza in corso, sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta.

EFFETTO ED EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'assicurazione ha effetto e il rischio è da ritenersi in copertura dalle ore 24 della data indicata in polizza. La Società avrà il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.

In assenza del pagamento del premio entro i termini fissati dal presente articolo, la garanzia resta sospesa a tutti gli effetti sino alle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, fatta salva la facoltà per la Società assicuratrice di agire per il recupero del credito con addebito dei relativi costi e ferme le successive scadenze.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è comunque dovuto per intero anche se ne sia stato convenuto il pagamento rateizzato.

ART. 9 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, salvo sia diversamente convenuto in polizza. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato/Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato/Contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Il foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente o beneficiario o Assicurato.

ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

ART. 13 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle partite assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) incendio, compresi i danni per impedirne la propagazione;
- b) esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi e ferma l'esclusione del risarcimento dell'impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
- c) implosione, intendendosi per tale il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna e/o eccessiva pressione esterna;
- d) da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose/partite assicurate. Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale, relativamente alla partita contenuto, che lo stoccaggio dei beni assicurati, venga effettuato adottando le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del bene richiede;
- e) azione del fulmine;
- f) colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- g) dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norme di legge;
- h) fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsivoglia motivo cagionati.

La società non risponde dei danni:

- agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
- causati da usura o da carenza di manutenzione qualora espressamente previsto dalla casa costruttrice;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro e di un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

- i) caduta di: aeromobili e veicoli spaziali (comprese loro parti o cose da essi trasportate), satelliti, meteoriti, corpi celesti e oggetti orbitanti in genere;
- j) bang sonico determinato da superamento da parte di aeromobili, del muro del suono;

- K) urto dei veicoli stradali, anche se appartenenti all'Assicurato e/o Contraente, in transito sulla pubblica via o su aree equiparabili;
- l) rovina di ascensori, montacarichi e scale mobili, con l'esclusione di guasti di funzionamento;
- m) fumo, gas e vapori sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati;
- n) fuoriuscita di acqua a seguito di intasamento di gronde e/o pluviali, rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento e condizionamento, che siano stabilmente fissati nei muri, compresi altresì i danni derivanti da rigurgiti e da traboccamenti di fognature, **con un limite di risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro**; sono comprese ed entro un **limite di risarcimento di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni sinistro** le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino con esclusione della parte affetta da guasto.

La Società non indennizza:

- i danni causati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
 - i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 15 cm. dal pavimento.
- o) Gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici, e di tubazioni in genere, **con un limite di risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia fissa di Euro 5.000,00 per sinistro**. Si precisa che sono esclusi i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione; la presente estensione di garanzia non sarà operante nel caso in cui l'impianto di riscaldamento del fabbricato non fosse stato funzionante per un periodo superiore alle 48 ore dal verificarsi del sinistro;
- p) sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia **con un limite di risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia fissa di Euro 5.000,00 per sinistro**.

La Società non indennizza:

- i danni causati da valanghe e slavine;
 - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
 - ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve;
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto;
- q) eventi atmosferici, danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La società non risponde dei danni:

- Verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

causati da:

- Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- Mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
- Umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- Cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

subiti da:

- Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - Recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminie e consimili installazioni esterne;
 - Enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
 - Serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previsto al successivo Art. 18 lastre e cristalli;
 - Lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- La presente estensione di garanzia è prestata con **applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per sinistro e con un limite di indennizzo del 80% delle somme assicurate alla partita colpita, per sinistro ed anno assicurativo**.
- r) danni da grandine causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento, e manufatti in materia plastica, **con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro e con un limite di risarcimento di Euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo** e salvo quanto previsto al successivo Art. 18 lastre e cristalli;
- s) atti di scioperanti, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e/o dolosi, atti di terrorismo e atti di sabotaggio organizzato, **con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per sinistro e con un limite di indennizzo pari all'80% delle somme assicurate per sinistro ed anno assicurativo**.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- t) le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto, **sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo** pagabile a termini della presente sezione di polizza ed entro le somme assicurate per ciascuna partita assicurata; l'indennizzo delle spese di demolizione e sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile a termini della presente polizza;
- u) qualora l'Assicurato sia locatario, comodatario, o abbia a qualsiasi titolo il godimento, e nei casi di responsabilità dello stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., i danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali/fabbricati occupati dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore;
- v) se l'assicurazione è riferita ad una porzione di fabbricato, le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune e a tale porzione relative;
- w) il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia **la Società risarcirà una somma superiore a Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo**;
- x) i danni arrecati agli effetti personali del personale dell'Ente e/o di terzi in genere siti nell'ambito dell'Istituto Scolastico/Ente di formazione assicurato, con esclusione di denaro, preziosi e valori in genere, **fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**.
- y) le spese e gli oneri di urbanizzazione dovute al Comune, entro il **limite massimo del 5% dell'indennizzo liquidato** per i danni materiali al fabbricato;
- z) i valori fino alla concorrenza del **10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**;
- aa) i danni da interruzione od intralcio attività, entro il **limite massimo del 5% dell'indennizzo liquidato** per i danni materiali al contenuto;
- bb) i danni, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di **terremoto**.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:
 - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
 - causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
 - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
 - di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.La garanzia è prestata fino alla concorrenza **del 50% della somma assicurata** alla partita CONTENUTO, con una franchigia di € 10.000,00 per sinistro;
- cc) i danni, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di **inondazione, alluvione e allagamento**, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
 - causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
 - causati da mareggiata, marea, maremoto, cedimento o smottamento del terreno;
 - a enti all'aperto.
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 15 cm. dal pavimentoLa garanzia è prestata fino alla concorrenza **del 50% della somma assicurata** alla partita CONTENUTO, con una franchigia di € 10.000,00 per sinistro;

ART. 14 - ESCLUSIONI

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, frane e smottamenti, salvo quanto previsto all'art. 13 lett. bb) e lett. cc);
- d) determinati dal dolo dell'Assicurato/Contraente;
- e) a veicoli targati e ciclomotori non costituenti merci;
- f) causati da smarrimenti, furto e rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati;

- g) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio od implosione dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) provocati da umidità e stillicidio;
- i) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 13 lett. aa).

ART. 15 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora risulti che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, non si provvederà all'applicazione della proporzionale di cui sopra per quelle partite il cui **valore stimato risulti non superiore al 20% della rispettiva somma assicurata**. Qualora la differenza sia invece superiore, **la proporzione verrà applicata solo per la misura eccedente tale 20%.**

ART. 16 - UNIVERSALITÀ

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso. Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.

ART. 17 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo, per sinistro e per anno assicurativo, di quanto egli sia tenuto a corrispondere - per capitali interessi e spese - quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza. Ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso**. L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli del Personale scolastico/Ente di formazione, degli Studenti/Corsisti, di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti dell'Ente, ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; l'assicurazione non comprende altresì i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le aziende le quali rispetto all'Assicurato che non siano una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. nel testo di cui alla legge del 7 giugno 1974 numero 216 nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

La presente estensione è valida anche per la sezione Elettronica, se assicurata.

ART. 18 – LASTRE E CRISTALLI

La Società indennizza, nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, i danni materiali e diretti da rottura delle lastre, posizionate verticalmente di cristallo, mezzo cristallo o vetro, specchi e lampadari, facenti parte dell'edificio o del relativo contenuto, purché sia assicurata la relativa partita in polizza, e dovuti a:

- a) cause accidentali, fatto di terzi, fatto involontario dell'Assicurato;
- b) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate;
- c) tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi, atti vandalici e dolosi.

La Società, inoltre, indennizza e/o rimborsa:

- d) le spese di trasporto e d'installazione necessarie per la sostituzione delle lastre rotte;
- e) le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata;
- f) i danni materiali e diretti al contenuto, provocati dalla rottura delle lastre assicurate, con il limite del 30% del danno indennizzabile ai termini del presente articolo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- g) ai bordi delle lastre scorrevoli ed ai lucernari;

- h) avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, riparazioni, traslochi;
- i) derivanti da vizi di costruzione e difettosa installazione e mancata manutenzione;
- j) derivanti da scheggiature e rigature.

Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita per anno assicurativo.

La presente estensione di garanzia opera con una franchigia di Euro 150,00 per ogni singolo sinistro.

ART. 19 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

La Società risponde sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita CONTENUTO, per sinistro e per anno assicurativo e **senza applicazione del disposto di cui all'Art. 15 delle presenti Norme**, per:

- a) libri, pubblicazioni in genere, raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, e progetti; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, "cliches", pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- c) quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, **con il limite di Euro 5.000,00 per singolo pezzo**;

Relativamente alle cose di cui al precedente punto a), la Società indennizzerà soltanto il valore del singolo pezzo perduto o danneggiato escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) e c), la Società indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

ART. 20 - ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile convenzionale in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili purché installati a norma di legge e soggetti a manutenzione periodica.

ART. 21 - RICOSTRUZIONE DIVERSA

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato debba procedere alla ricostruzione, ripartizione o rimpiazzo dei beni periti, in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

ART. 22 - DANNI CONSEGUENZIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- c) colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

ART. 23 – MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTI E MERCI PRESSO TERZI

I macchinari, le attrezzature, gli arredamenti e le merci assicurati si intendono garantiti sino al 10% degli importi indicati, anche quando si trovino presso ubicazioni/insediamenti diversi da quelli dichiarate/i, comprese fiere e mercati.

ART. 24 – MACCHINARI, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI IN LEASING

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente assicurazione sono esclusi i macchinari, le attrezzature e gli arredamenti appoggiati a contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E RAPINA

ART. 25 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione dei beni assicurati anche se di proprietà di terzi e che il Contraente detiene a qualsiasi titolo, in locali di proprietà, in locazione, uso e gestione, a qualunque uso adibiti ed ovunque ubicati, a seguito di:

1. **furto**, come definito dall'Art. 624 del Codice Penale, a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
 - 1.1 violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli, o di arnesi simili ovvero con uso di chiavi autentiche che siano state smarrite o sottratte a chi le detiene; in quest'ultimo caso la garanzia è operante

dal momento della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dello smarrimento o della sottrazione e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa;

1.2 per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

1.3 in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;

2. **rapina**, come definita dall'Art. 628 del Codice Penale, avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
3. **estorsione**, come definita dall'Art. 629 del Codice Penale, a condizione che la minaccia e la violenza quanto la consegna dei beni assicurati vengano poste in atto all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

Relativamente ai beni custoditi in mezzi di custodia (es. armadi di sicurezza, casseforti, cassette di sicurezza e simili), la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato le difese del mezzo di custodia come previsto al punto 1.1

Sono parificati ai danni del furto, della rapina e dell'estorsione i guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto, la rapina e l'estorsione o per tentare di commetterli.

Sono inoltre compresi in garanzia:

4. **i valori** fino alla concorrenza del **10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**;
5. **il furto con destrezza** e cioè all'appropriazione del bene avvenuta con speciale abilità ed in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti nei locali o addette alla sorveglianza dei beni, **con il limite di indennizzo annuo di Euro 500,00**;
6. **il furto commesso e/o agevolato dai dipendenti** e cioè ai danni derivanti da furto perpetrato da dipendenti dell'Assicurato, esclusi comunque gli Amministratori, sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
 - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
7. **i danni determinati o agevolati da colpa grave** delle persone che occupano i locali contenenti i beni assicurati, o locali con questi comunicanti, nonché delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
8. **i guasti cagionati dai ladri** in occasione di furto, di rapina o di estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati ed ai relativi fissi, infissi, inferriate ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza o corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, **con il limite di indennizzo annuo di Euro 20.000,00**;
9. **i danni materiali e diretti ai beni assicurati cagionati da atti vandalici** commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione consumati o tentati **con il limite di indennizzo annuo di Euro 20.000,00**;
10. I macchinari, le attrezzature e gli arredamenti in leasing, qualora non assicurati con specifico contratto.

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 26 - MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata a condizione che le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiuse con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure siano protette da inferriate fissate al muro che non consentano l'introduzione di persone nei locali.

Non sono però esclusi i danni da furto avvenuti quand'anche i mezzi di chiusura non siano conformi a quanto descritto. In tal caso la Società **corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato** medesimo, senza che egli possa farlo assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo. Detto scoperto del 20% non verrà applicato quando le difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

ART. 27 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati da dolo dell'Assicurato e delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge, comprese le persone coabitanti e le persone incaricate della sorveglianza dei locali assicurati;

- c) di smarrimento delle cose assicurate o di furto con destrezza, avvenuto cioè eludendo l'attenzione delle persone assicurate o del personale addetto alla custodia, quando le cose assicurate fossero depositate in locali aperti al pubblico;
- d) alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di sessanta giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del trentesimo giorno.
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- h) di furto (anche solo tentato) dei beni in rame.

ART. 28 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

ART. 29 - BIBLIOTECHE, RACCOLTE E COLLEZIONI

La Società risponde sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita CONTENUTO, per sinistro e per anno assicurativo e **senza applicazione del disposto di cui all'Art. 15**, per libri, pubblicazioni in genere, raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere, archivi, disegni, quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

La Società indennizzerà soltanto il valore del singolo pezzo perduto o danneggiato escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

La Società indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite con il **limite di euro 5.000,00 per singolo pezzo**.

ART. 30 - RIFACIMENTO DOCUMENTI

Entro i limiti della somma assicurata a tale titolo, per sinistro e per anno assicurativo, si assicurano le spese del materiale e della mano d'opera (compresi bolli, diritti e spese per il trasporto) necessarie per il rifacimento dei registri e documenti sottratti, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico; il pagamento del risarcimento verrà effettuato senza applicare la regola proporzionale, di cui all'art. 15, e soltanto quando sia ultimato il suddetto rifacimento.

ART. 31 - PORTAVALORI

La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della somma assicurata a tale titolo, la perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere avvenuti all'esterno dei locali dell'Istituto Scolastico/Ente di formazione in conseguenza di:

- scippo e rapina;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e dei valori;

purché subiti dall'Assicurato, dai suoi dipendenti e/o collaboratori di fiducia durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente all'Istituto Scolastico/Ente di formazione assicurato.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

ART. 32 - RISCHI ASSICURATI

La Società - sempreché risultino assicurate le relative partite - si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti causati alle macchine, impianti, apparecchiature e apparecchi elettronici, anche ad impiego mobile di proprietà dell'Istituto Scolastico/Ente di formazione e/o di terzi e/o ad esso dati in locazione, comodato, uso, ecc., anche presso terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150,00 per ogni sinistro, salvo quanto diversamente previsto per i danni:

- 1) a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti sino ad un **importo massimo pari al 20% della somma assicurata** per la partita "macchine elettroniche" con il **limite di Euro 8.000,00 per anno assicurativo, con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00 sinistro** non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione;
- 2) ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell'ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni.
Il danno è garantito sino ad un **importo massimo pari al 10% della somma assicurata per la partita "macchine elettroniche" con il limite di Euro 5.000,00 per anno assicurativo con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro** non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione;
- 3) ad apparecchi ad impiego mobile. Resta convenuto tra le parti che, per tali apparecchi, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa **detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con un minimo di Euro 75,00** non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione.

La Società indennizza inoltre:

- 4) onorari dei periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti sino ad un **importo massimo pari al 10% dell'indennizzo, con il limite di Euro 5.000,00** per anno assicurativo;
- 5) spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione, e di ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un **importo massimo pari al 20% dell'indennizzo**.

ART. 33 - AUMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all'Assicurato un **importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20 % di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall'art. 32 per il danno materiale e diretto per:**

a) **i costi necessari sostenuti dall'Assicurato per:**

- la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
- la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di Euro 250,00 non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione.

b) **i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da:**

- spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente sezione;
- spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
- spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.

La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui sorgono i costi supplementari di elaborazione.

ART. 34 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e/o guasti:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, mentre sono invece garantiti i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendenti;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all'art. 32;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
- f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. **Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:**
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;

- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Tuttavia, saranno comunque indennizzati i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi, nel caso in cui i sistemi di protezione e stabilizzazione degli impianti stessi non esistano o se esistenti non subiscano alcun danno. **Questa estensione di garanzia è operante previa detrazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00;**

- g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- h) attribuiti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- i) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- j) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;

In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all'art. 33 lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:

- k) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
- l) cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
- m) perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.

In relazione alla garanzia prestata dall'art. 33 lettera b) la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:

- n) limitazione dell'attività scolastica e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altre autorità;
- o) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
- p) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.
- q) danni diretti ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso.

Parimenti sono esclusi i danni diretti, indirette anche consequenziali comprese spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso;

Sono inoltre esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di spostamenti al di fuori del locale di installazione originario, di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- da smarrimento od ammanco.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE ELETTRONICA SEMPRE OPERANTI E CHE INTEGRANO LE NORME DELLA SEZIONE ELETTRONICA

ART. 35 - ATTI VANDALICI E DOLOSI

I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con **applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di Euro 250,00 in aggiunta alle franchigie previste dall'art. 32 e fermi i limiti di indennizzo.**

Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche poste all'esterno dei locali.

ART. 36 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER IL FURTO

L'assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:

- a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale, dal suolo, da superfici acque o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acque, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature e lucchetti;

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la Società **corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso**. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati.

L'eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall'art. 32 - Rischio assicurato - fermi i limiti di indennizzo.

ART. 37 - MACCHINE ELETTRONICHE

Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate nella presente sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell'ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui alle sezioni incendio e furto.

ART. 38 - BENI IN LEASING

Relativamente alla presente sezione "Elettronica" - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing qualora già coperti da altra assicurazione;

ART. 39 - IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTROACUSTICI

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

ART. 40 - IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE: TRASPORTO

Gli apparecchi ad impiego mobile (facenti comunque parte del contenuto oggetto dell'attività) assicurati in base all'Art. 32, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

La garanzia è prestata sino ad un importo massimo pari **al 30% della somma assicurata alla partita "apparecchi ad impiego mobile" con il limite di € 5.000,00 per anno assicurativo.**

Resta convenuto tra le parti che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari **al 10% con un minimo di Euro 75,00** non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione.

ART. 41 - IMPIANTI ED APPARECCHI: INSTALLAZIONE IN LUOGHI DIVERSI

Si prende atto che le macchine/impianti/apparecchiature/apparecchi elettronici possono essere installate (ed ivi si intendono assicurate) in tutte le dipendenze e/o sezioni staccate della Spett.le Contraente, con l'intesa che l'Assicurato stesso sia in grado di dimostrare in ogni momento l'esistenza ed il valore dei beni ubicati nelle diverse sedi.

ART. 42 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora risulti che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, non si provvederà all'applicazione della proporzionale di cui sopra per quelle partite il cui **valore stimato risulti non superiore al 15% della rispettiva somma assicurata**. Qualora la differenza sia invece superiore, **la proporzione verrà applicata solo per la misura eccedente tale 15%.**

Se l'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", in caso di sinistro, non si applicherà la regola proporzionale, di cui al presente articolo.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE KASKO

ART. 43 – ASSICURATI

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

- Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione;
- Il Direttore Generale;

- Il personale dipendente in servizio presso l'Istituto Scolastico/Ente di formazione;
- Il personale non dipendente di cui il Contraente si avvale per l'espletamento delle proprie attività.

ART. 44 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà degli Assicurati (o intestati al PRA a loro familiari conviventi), muniti di regolare patente, in occasione di missioni o adempimenti di servizio, reperibilità e trasferimenti effettuati per conto dell'Istituto/Ente medesimo, nei limiti del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e di tutti gli stati aderenti al sistema della „Carta Verde“.

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

1) a) collisione con veicoli, anche se in sosta;

b) urto;

c) ribaltamento o rovesciamento, fuori-uscita di strada;

anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;

2) in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia identificato;

3) cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova;

4) Incendio, esplosione, scoppio;

5) Furto totale o parziale, consumato o tentato, incluso il furto di accessori audio fono visivi stabilmente fissati;

6) Eventi atmosferici (frane, smottamenti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine);

7) Eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo);

Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analoga assicurazione stipulata in proprio dall'Assicurato o a favore dell'Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall'Istituto Scolastico/Ente di formazione, le garanzie si intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già stipulate.

ART. 45 – SOMMA ASSICURATA

La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata, per mezzo di trasporto, con applicazione per ciascun Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00, salvo quanto diversamente previsto nella tabella sottolimiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti di cui all'Art. 78.

In caso di sinistro la Società provvederà ad accertare il danno ed a liquidarne l'intero importo all'Assicurato senza dedurre gli scoperti e le franchigie indicate che rimarranno a totale carico del Contraente. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Società invierà al Contraente la richiesta cumulativa di rimborso degli importi anticipati per scoperti e/o franchigie, corredata dalla documentazione relativa. Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

L'assicurazione è prestata inoltre, fino alla concorrenza di € 500,00, per le spese che l'Assicurato dovesse sostenere, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, per il recupero e l'eventuale rimorchio del mezzo di trasporto dal luogo del sinistro a quello indicato dal conducente e/o intestatario al P.R.A., ovvero al luogo indicato dall'autorità competente intervenuta, nonché per la custodia del mezzo.

ART. 46 – ESCLUSIONI ASSICURAZIONE KASKO

L'Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente (o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge) e se non debitamente autorizzata all'uso del mezzo di trasporto per missione, adempimento di servizio, reperibilità o trasferimenti.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- determinati da dolo dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
- cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito all'oggetto dell'assicurazione della presente sezione;
- avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove;
- avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche;
- alle apparecchiature elettroniche in genere ed agli apparecchi audio fono visivi non stabilmente installati;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- causati da stato di incuria o cattiva manutenzione del veicolo;
- subiti da veicoli condotti in stato di ebbrezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti.

ART. 47 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A VALERE PER LA SEZIONE KASKO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, appena possibile e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro.

La denuncia deve contenere: data, luogo, cause e modalità del fatto, targa del veicolo, entità approssimativa del danno, eventuali testimonianze e deve essere sottoscritta anche dall'Assicurato.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni, previa documentazione fotografica.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 Cod. Civ.).

Alla denuncia dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. generalità dell'Assicurato;
2. copia della denuncia fatta alle Autorità competenti (in caso di perdita/danno conseguente a incendio, furto o tentativo di furto);
3. tipo e targa del veicolo – fotocopia della patente di guida dell'Assicurato - copia del libretto di circolazione e della polizza di assicurazione in corso;
4. fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione, adempimento di servizio, reperibilità e trasferimento, compresi i chilometri percorsi, vidimata dall'Istituto Scolastico/Ente di formazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 48 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO A VALERE PER LA SEZIONE KASKO

Fermo restando che la somma assicurata stabilisce, per ogni singolo sinistro, la massima esposizione della Società assicuratrice, si precisa che in caso di evento che causi la perdita **totale** del veicolo assicurato, la Società determina l'indennizzo in base al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, compresi gli eventuali accessori opzionali, dedotto il valore di recupero e al lordo degli scoperti/franchigie indicati in polizza; per veicoli di età inferiore o uguale ad un anno verrà risarcito il valore a nuovo. Nel caso di autoveicoli si considera il valore di listino "Eurotax" valido al momento del sinistro, facendo una media tra i valori indicati nel volumetto giallo/vendita e quelli indicati nel volumetto blu/compera. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l'autoveicolo. In caso di sinistro che cagioni al veicolo danni **parziali** si stima il costo delle riparazioni/sostituzioni delle parti danneggiate o distrutte senza tener conto del degrado d'uso e senza l'applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.), nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e fino alla concorrenza della somma assicurata e al lordo degli scoperti/franchigie indicati in polizza; sulle parti meccaniche non si terrà conto del degrado d'uso solo per il primo anno di vita del veicolo.

La Società assicuratrice non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato/Contraente la tenga a suo carico e costituisca fattore di costo.

ART. 49 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO A VALERE PER LA SEZIONE KASKO

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. Peraltro, la Società ha la facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia, a condizione che l'Assicurato venga preavvisato entro il termine di 8 giorni lavorativi, nonché ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

Per quanto riguarda i tempi di liquidazione, la Società si impegna a corrispondere la liquidazione stessa entro 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture di riparazione del danno, considerando tale termine equo per lo svolgimento degli accertamenti peritali e per la formulazione della proposta.

ART. 50 – DIRITTO DI SURROGA A VALERE PER LA SEZIONE KASKO

La Società, per effetto del pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato, si intende surrogata, fino alla concorrenza dell'importo pagato e per lo stesso titolo, nei diritti dell'Assicurato verso il terzo responsabile. Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti del conducente, debitamente autorizzato alla guida del veicolo, e dei trasportati.

ART. 51 – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Le garanzie di cui alla presente sezione di polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Cod. Civ.

ART. 52 – CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO A VALERE PER LA SEZIONE KASKO

Il premio annuale di polizza viene calcolato presupponendo una percorrenza annua di **Km 30.000,00** e viene provvisoriamente stabilito in € _____,00, salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un Premio lordo convenuto di _____,00 a chilometro.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo (km effettivamente percorsi).

Le differenze, attive, risultanti dal conteggio devono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, viene pertanto escluso ogni conguaglio negativo.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni, trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

NORME IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI INCENDIO – FURTO E RAPINA- ELETTRONICA

ART. 53 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto, deve:

- .1 darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, anche per il tramite del broker, al più presto da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento, l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza; in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.
- .2 fornire alla Società, entro i quindici giorni successivi, una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- .3 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- .4 adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti .1, .3, e .4, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti .3 e .4 sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i beni avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente e l'Assicurato devono altresì:

- .5 tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni non rubati quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- .6 dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del sinistro oltre che della reale entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette beni rubati, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 54 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per i medesimi rischi. Tuttavia, qualora in favore dell'assicurato fossero in corso, al momento del sinistro, altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 C.C.

ART. 55 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA ED ONORARI DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza dei Periti e/o dei consulenti che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, **pari al 50% di spesa e onorari, in seguito di nomina del terzo Perito.**

ART. 56 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro di cui all'art. 53 delle Norme in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito in polizza;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 57 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, sottratte o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **per il Fabbricato o Rischio Locativo:** in quanto operante il criterio "valore a nuovo", si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altre località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia sempreché non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene, la Società limita l'indennizzo al valore commerciale. La Società provvederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

- b) **per il Contenuto:** in quanto operante il criterio “valore a nuovo”, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette;
- c) **per le Lastre:** in quanto operante il criterio “valore a nuovo”, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette;
- d) **per le Macchine Elettroniche:**
- **in caso di danno suscettibile di riparazione:** si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro. Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore;
 - **in caso di danno non suscettibile di riparazione:**
 - 1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), defalcato dell'importo stimato in 2). Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Relativamente agli enti assicurati in base al criterio di stima a “valore a nuovo” resta inteso fra le Parti che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base al criterio di stima a “valore commerciale”.

Il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio del “valore a nuovo” ed il criterio del “valore commerciale” sarà effettuato dalla Società a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro 18 mesi dal sinistro.

Nel caso in cui la riparazione, il rimpiazzo o la ricostruzione venissero effettuati oltre tale termine, la Società corrisponderà l'indennizzo con il solo criterio del “valore commerciale”.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di acquisto, salvo il caso di incendio;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio;

Qualora non siano soddisfatte tali condizioni si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come a 3) defalcato dell'importo come a 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio.

La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi da quelli convenzionali.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove il Contraente/Assicurato la tenga a suo carico e costituisca fattore di costo.

ART. 58 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state danneggiate o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette le prove, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 59 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 60 - RIDUZIONE E REINTEGRO DELLA SOMMA ASSICURATA – A VALERE SOLO PER LA SEZIONE FURTO E RAPINA

In caso di sinistro, le somme assicurate relative a ciascun bene assicurato e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

È facoltà del contraente o dell'assicurato chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire, previo consenso della Società, con atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.

Se a seguito dello stesso sinistro la Società decide di recedere dal contratto, verrà rimborsato il premio pagato e non goduto per le restanti garanzie.

ART. 61 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il **pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART. 62 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività -anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 63 - CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Si conviene di limitare l'obbligo dell'Assicurato per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro unicamente sino al termine delle operazioni peritali.

ART. 64 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e accertato l'indennizzo, la Società deve procedere al pagamento dello stesso entro 30 giorni dalla data di accettazione degli atti di liquidazione. Se è aperta una procedura giudiziale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà rifiutato solo se la Società dimostri che ricorre il caso di dolo dell'Assicurato.

ART. 65 – INDENNIZZI SEPARATI

Resta convenuto tra le Parti che tutto quanto previsto dall'Art. 64 "Pagamento dell'indennizzo" sarà applicato a ciascuna partita singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto Art. 64, per ognuna di dette partite fosse stipulata una polizza distinta.

Pertanto, i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto all'Assicurato a titolo di indennizzo per il sinistro.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 66 - ESONERO DICHIARAZIONE SINISTRI PREGRESSI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i beni oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

ART. 67 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo e fermo quanto previsto all'Art. 50 – al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, il personale dell'Istituto Scolastico/Ente di formazione Contraente (Direttore Generale, CDA, personale docente e/o non docente), gli alunni/corsisti, nonché verso le società/enti controllate, controllanti, consociate, collegate, i fornitori e i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 68 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 69 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.

ART. 70 - PARIFICAZIONE DANNI

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle Condizioni riferite alle Sezioni tutte della presente polizza, sono parificati ai danni:

- da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione, o danni cagionati da altri eventi garantiti dalla predetta sezione;
- da furto e rapina, anche i guasti arrecati ai beni assicurati per commettere il furto, o la rapina o per tentare di commetterli.

ART. 71 – ENTI ASSICURATI PRECISAZIONE – MODIFICHE DEGLI ENTI ASSICURATI

Le somme assicurate alle singole partite di polizza sono valide per tutte le ubicazioni di rischio nelle quali il Contraente/Assicurato svolge le proprie attività, ovunque dislocate su tutto il territorio nazionale, fino ad esaurimento del limite massimo di indennizzo.

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, agli impianti ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché tali modifiche non comportino aggravamento di rischio.

ART. 72 - ESCLUSIONE APPARECCHIATURE ED APPARECCHI ELETTRONICI

Qualora assicurate con la Sezione Elettronica, le apparecchiature ed apparecchi elettronici in genere saranno escluse dalle Sezioni Incendio e Furto e Rapina.

ART. 73 - ESONERO TRASMISSIONE PREVENTIVA ELENCO APPARECCHIATURE ED APPARECCHI ELETTRONICI

Qualora sia operante la sezione Elettronica, l'Istituto Scolastico/Ente di formazione è esonerato dall'obbligo di indicare l'elenco dettagliato delle apparecchiature ed apparecchi elettronici (compresi quelli ad impiego mobile) - faranno comunque fede per la loro identificazione, i registri contabili dell'Istituto Scolastico/Ente di formazione Contraente.

ART. 74 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

La Società assicuratrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche impegnandosi ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi al presente contratto, attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

ART. 75 - CLAUSOLA BROKER

Alla Società di Brokeraggio Assicurativo **ASSIBROKER INTERNATIONAL SRL** – con Sede legale a MERANO – CAP 39012 Via Alois-Kuperion-Str. 30 e sedi operative in 24126 Bergamo (BG), Via F. Dell'Orto, 24 - 37137 Verona (VR), Via Sommacampagna, 63/C – 39100 Bolzano (BZ), Via G. Galilei, 4 - è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D. Lgs. 209/2005. L'Ente e la Società Assicuratrice si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società Assicuratrice dà atto che ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intenderà come fatta alla Società Assicuratrice stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società Assicuratrice si intenderà come fatta dall'Ente stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute.

Si precisa che, qualora le comunicazioni dell'Ente comportassero una modifica contrattuale, le stesse impegneranno la Società Assicuratrice solo dopo il consenso scritto di quest'ultima.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società Assicuratrice inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dall'Ente tramite il Broker sopra designato nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche; resta intesa l'efficacia liberatoria per l'Ente contraente anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

ART. 76 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 77 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato; le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria individuata nel contratto stesso.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

I premi di polizza verranno corrisposti dall'Ente al broker che li rimetterà unicamente alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

ART. 78 – SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie:

Garanzia	Limiti di indennizzo €	Scoperto e/o franchigia
SEZIONE INCENDIO		
Fenomeno Elettrico (art. 13 lett. h)	50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 250,00
Fuoriuscita di acqua (art. 13 lett. n)	50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Spese di ricerca e di riparazione (art. 13 lett. n)	10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Gelo (art. 13 lett. o)	50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 5.000,00
Sovraccarico neve (art. 13 lett. p)	50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 5.000,00
Eventi atmosferici (art. 13 lett. q)	80% somma assicurata alla relativa partita per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 500,00
Grandine (Art. 13 lett. r)	10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Eventi sociopolitici (Art. 13 lett. s)	80% somma assicurata alla relativa partita per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 500,00
Spese demolizione e sgombero (Art. 13 lett. t)	20% dell'indennizzo	nessuno
Rimpiazzo del combustibile (Art. 13 lett. w)	1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo	nessuno
Danni agli effetti personali del personale e/o di terzi (art. 13 lett. x)	5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	nessuno
Spese di urbanizzazione (art. 13 lett. y)	5% dell'indennizzo	nessuno
Valori (art. 13 lett. z)	10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di € 2.000,00 per sinistro e per anno	nessuno
Danni da interruzione od intralcio attività (art. 13 lett. aa)	5% dell'indennizzo	nessuno
Terremoto (art. 13 lett. bb)	50% della somma assicurata alla partita CONTENUTO	€ 10.000,00 per sinistro
Inondazione, alluvione e allagamento (art. 13 lett. cc)	50% della somma assicurata alla partita CONTENUTO	€ 10.000,00 per sinistro
Interruzione attività di terzi (Art. 17)	10% del massimale assicurato	nessuno
Lastre e cristalli (art. 18)	Somma assicurata alla relativa partita a primo rischio assoluto	€ 150,00 per sinistro

Cose assicurabili a condizioni speciali (Art. 19)	5% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il limite di € 5.000,00 per singolo pezzo per le cose di cui al punto c)	nessuno
Macchinari, attrezzature, arredamenti e merci presso terzi (Art. 23)	10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO	nessuno
SEZIONE FURTO E RAPINA		
Valori (Art. 25 punto 4)	10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	nessuno
Furto con destrezza (art. 25 punto 5)	€ 500,00 per sinistro e per anno assicurativo	nessuno
Guasti cagionati dai ladri (Art. 25 punto 8)	€ 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	nessuno
Atti vandalici commessi dai ladri (Art. 25 punto 9)	€ 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	nessuno
Mezzi di chiusura non conformi (Art. 26)	Somma assicurata alla partita furto	Scoperto 20%
Biblioteche raccolte e collezioni (Art. 29)	20% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il limite di € 5.000,00 per singolo pezzo	Nessuno
Portavalori (Art. 31)	Somma assicurata alla relativa partita a primo rischio assoluto	Scoperto 10%
SEZIONE ELETTRONICA		
Art. 32) La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 salvo quanto diversamente previsto per i danni a:	Somma assicurata	€ 150,00
- strumenti e/o apparecchiature elettromedicali (art. 32 punto 1)	20% della somma assicurata alla partita MACCHINE ELETTRONICHE con il limite di € 8.000,00 per anno assicurativo	€ 250,00
- conduttori esterni ecc. (art. 32 punto 2)	10% della somma assicurata alla partita MACCHINE ELETTRONICHE con il limite di € 5.000,00 per anno assicurativo	€ 250,00
- apparecchiature ad impiego mobile (art. 32 punto 3)	Somma assicurata	Scoperto 10% minimo € 75,00
- onorari dei periti, consulenti ecc. (art. 32 punto 4)	10% dell'indennizzo con il limite di € 5.000,00 per anno assicurativo	Nessuno
- spese per demolire, sgomberare ecc. spese rimozione, collocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche (art. 32 punto 5)	20% dell'indennizzo	Nessuno
Aumento dell'indennizzo (art. 33)	20% dell'indennizzo a termini di quanto previsto dall'art. 32	€ 250,00
Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica (art. 34 lett. f)	Somma assicurata	Scoperto 10% min. € 250,00
Atti vandalici e dolosi (art. 35)	Somma assicurata	Scoperto 10% min. € 250,00 in aggiunta alla franchigia prevista dall'art. 32 (€ 150,00)
Operatività assicurazione furto - mezzi di chiusura (art. 36)	Somma assicurata	Scoperto 20% + franchigie previste dall'art. 32
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile: trasporto (art. 40)	30% somma assicurata con il limite di € 5.000,00 per anno assicurativo	Scoperto 10% min. € 75,00
SEZIONE KASKO		
Art. 45) Le garanzie sono prestate con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 salvo quanto diversamente previsto per i danni da:	Somma assicurata	Scoperto 10% min. € 250,00
- Incendio, esplosione, scoppio (art. 44 punto 4)	Somma assicurata	Nessuno
NORME IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI		
Anticipo indennizzi (art. 61)	50% indennizzo	Nessuno